

**SCHEDA TECNICA  
LEGGE REGIONALE 2010, N. 3**

**Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali**

La presente legge prevede modalità e procedure per una maggiore partecipazione attiva dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche della Regione, e delle Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, al fine di rendere concrete alcune forme di democrazia diretta, in coerenza con i principi costituzionali e statutari in materia. Si persegue pertanto, la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, anche attraverso accordi procedurali tra Giunta e Consiglio delle Autonomie locali.

La legge è composta di 5 titoli; il primo prevede principi e finalità, il secondo disciplina le iniziative e le istanze dei cittadini, i soggetti proponenti e gli organi e, infine, il percorso partecipativo.

Prevede che i processi partecipativi possano riferirsi a progetti, atti normativi o procedure amministrative nella loro interezza, ad una loro parte o andare anche oltre le loro disposizioni, se riguardanti progetti, iniziative o scelte pubbliche su cui la Regione o gli enti locali non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo deve essere definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione sottoposto all'approvazione degli enti preposti.

In generale, dovrà trattarsi di percorsi partecipativi da concludersi in tempi prestabiliti (6 mesi e in casi eccezionali 12), e non si potranno dilatare i procedimenti amministrativi definiti per legge.

Il processo partecipativo si conclude, quindi, con l'approvazione della proposta da inviare all'ente pubblico interessato o con l'approvazione del verbale che certifica il mancato raggiungimento di un accordo.

Sono previsti strumenti di garanzia e terzietà, quale il "Tecnico di garanzia in materia di partecipazione", ovvero, un dirigente dell'Assemblea legislativa che dovrà svolgere una serie di compiti utili e finalizzati a progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale. Insieme a tale

figura, la legge prevede l'istituzione di un "Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali" presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione, e composto dal dirigente della Giunta regionale competente per i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi, e da due esperti appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, che durano in carica tre anni. A tale organismo, compete l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in Italia e all'estero e l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi.

Il titolo terzo della legge in oggetto, concerne nello specifico il sostegno e il ruolo della Regione Emilia-Romagna, le modalità e i criteri di conformità e qualità per l'ammissione alla partecipazione dei contributi regionali.

Il titolo quarto è invece dedicato agli esiti e agli effetti dei processi partecipativi. In particolare, è previsto che il processo partecipativo si debba concludere con l'approvazione, da parte dell'ente responsabile, di un documento che dia conto del processo partecipativo seguito e della proposta partecipata, validata da parte del tecnico di garanzia, oppure della non validazione del processo da parte del tecnico di garanzia stesso, cui segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.

L'Ente responsabile della decisione istituzionale da assumere, valutata la proposta partecipata, non ha alcun obbligo e può decidere di recepire, anche solo in parte, o di non recepire, le conclusioni del procedimento partecipativo. Infine, il titolo V contiene, oltre alla norma finanziaria, la norma relativa alla clausola valutativa in cui si prevede che l'Assemblea legislativa, sulla base di una relazione appositamente predisposta dalla Giunta, discuta dell'esperienza compiuta.